

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2120

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PENAZZATO, BERLOFFA, CIBOTTO,  
STORCHI, REPOSSI, BUTTÈ**

*Annunziata il 13 marzo 1956*

### Miglioramenti nel campo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi anni il Parlamento si è più volte occupato del problema antitubercolare allo scopo di adeguare e perfezionare gli strumenti rivolti a risolvere nel modo più opportuno e completo le esigenze da esso poste.

Non vi è dubbio che, data la vastità e la delicatezza dei problemi sollevati da una moderna e integrale lotta alla tubercolosi, sia sempre di attualità l'esigenza di una revisione generale atta a garantire a tutti i colpiti da questo male — siano essi assicurati o non assicurati — la possibilità di una immediata e adeguata assistenza sanitaria ed economica.

Nel frattempo — sia pure con più limitati obbiettivi ma con più celere attuazione — è nostro compito continuare in questa azione e compiere ogni possibile sforzo per prevenire il diffondersi della malattia, evitare le facili ricadute, dare le necessarie prestazioni sanitarie e favorire la completa guarigione attraverso la corresponsione di indennità economiche all'assicurato e al familiare di assicurato nel periodo immediatamente successivo alla dimissione dalla casa di cura. Non bi-

sogna infatti dimenticare che il periodo post-sanatoriale, per la particolare forma della malattia, è considerato integrativo della cura effettuata nel sanatorio, tant'è vero che in questo periodo è prevista periodicamente una visita dispensariale, senza dimenticare il notevole numero di coloro che vengono dimessi addirittura in cura ambulatoria. In tale periodo il dimesso va quindi seguito, sia per quanto riguarda la parte sanitaria che per l'aspetto economico e quindi — tenendo conto che l'infermo non è ancora in condizioni di dedicarsi ad una attività lavorativa — occorre continuare l'assistenza economica anche per i familiari a suo carico.

Per queste ragioni, note a voi tutti, onorevoli colleghi, confidiamo nell'approvazione della presente proposta di legge che rappresenta praticamente un «aggiornamento» soprattutto sul piano economico degli articoli 1, 2 e 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

L'onore derivante dall'applicazione delle provvidenze proposte è tale che può essere agevolmente coperto con le attuali entrate contributive della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'indennità giornaliera per i lavoratori assicurati, prevista all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è elevata a lire 200 per tutta la durata del ricovero.

### ART. 2.

Ai familiari di assicurato che usufruiscono delle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi in base all'articolo 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successivamente modificato con l'articolo 1 della legge 19 agosto 1954, n. 189, spetta durante il ricovero una indennità personale di lire 100 giornaliera.

Tale diritto sussiste pure per i coloni, mezzadri e loro familiari.

### ART. 3.

La misura dell'indennità per le persone a carico del lavoratore assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, prevista all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è elevata a lire 300 giornaliera. Quando vi sia una sola persona a carico tale indennità è elevata a lire 350 giornaliera.

### ART. 4.

La misura e la durata dell'indennità post-sanatoriale, di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, sono modificate come segue:

« Per gli assicurati, lire 700 giornaliera per il periodo di 18 mesi, più le indennità fissate agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Per i familiari, lire 400 giornaliera per il periodo di 18 mesi ».

### ART. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche nei riguardi di coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge fruiscono delle indennità stesse, nelle misure precedentemente in vigore, o di assistenza sanitaria a norma delle leggi vigenti.